

Ordinanza municipale concernente i posteggi pubblici (ris. Mun. no. 5259 del 23 novembre 2020)

INDICE

Art. 1	Scopo
Art. 2	Campo d'applicazione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Effetti
Art. 5	Numero di autorizzazioni per comparto
Art. 6	Contrassegno
Art. 7	Tasse
Art. 8	Procedura
Art. 9	Disdetta e rimborsi
Art. 10	Revoca
Art. 11	Reclamo
Art. 12	Sanzioni
Art. 13	Abrogazione ed entrata in vigore



Il Municipio di Gordola in applicazione dell'art. 192 LOC, dell'art. 28 RALOC e dell'art. 3 del Regolamento comunale sui posteggi del Comune di Gordola,

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA :

art. 1 Scopo

Il Municipio di Gordola, nell'intento di agevolare le persone e le aziende che non dispongono di parcheggi privati, concede speciali autorizzazioni che permettono l'uso dei parcheggi pubblici senza limitazioni di tempo.

art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti i posteggi pubblici comunali soggetti a limitazioni di stazionamento.

art. 3 Autorizzazioni

- 1. Il numero massimo delle autorizzazioni e i settori dove possono essere utilizzate, sono stabiliti dal Municipio tenuto conto della disponibilità degli stalli.
- 2. L'autorizzazione può essere concessa:
 - a) ai domiciliati impossibilitati ad avere parcheggi privati, limitatamente a un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare a nome di uno dei suoi componenti;
 - b) ai proprietari di casa di vacanza, limitatamente a un veicolo leggero immatricolato a nome di uno dei suoi componenti;
 - c) agli utenti esercitanti attività professionale continua nel Comune, limitatamente a un veicolo leggero immatricolato;
 - d) alle persone del comparto titolari di commerci e negozi limitatamente a due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale;
 - e) agli esercenti di alberghi, agli affittuari di case/appartamenti di vacanza, ai commercianti e agli studi professionali limitatamente ai bisogni degli ospiti;
 - f) ad altri utenti per casi eccezionali, valutati di volta in volta.

art. 4 Effetti

- 1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazioni di tempo (ma conformemente alla nozione di parcheggio) nelle aree appositamente demarcate.
- L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione esclusiva di un posto auto, né comporta la sicurezza della disponibilità di un posteggio nel comparto, bensì permette di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

art. 5 Numero di autorizzazioni per comparto

- 1. Il numero complessivo di autorizzazioni concesse per ogni comparto è limitato alle reali capacità dello stesso, tenuto conto di un equo rapporto tra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada. Di regola possono essere concesse autorizzazioni fino ad un massimo del 75% del numero di posteggi pubblici disponibili nell'area considerata.
- 2. In casi particolari la percentuale massima per il rilascio delle autorizzazioni può essere limitata o aumentata dal Municipio.
- 3. Le autorizzazioni concesse sono iscritte in un registro la cui tenuta a giorno è effettuata dall'Ufficio finanze.



art. 6 Contrassegno

- 1. Per ogni autorizzazione è rilasciato uno specifico contrassegno.
- 2. Sul contrassegno è indicato il numero di targa del veicolo, il periodo di validità e la denominazione dell'area di parcheggio.
- 3. Il contrassegno non è trasferibile, è utilizzabile unicamente per il posteggio indicato e deve essere esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo in sosta.

art. 7 Tasse

- 1. Le autorizzazioni per i richiedenti all'art. 3 cpv. 2 lettere a), b) e c) soggiacciono al pagamento anticipato di una tassa annua di fr. 500.- per ogni abbonamento di posteggio.
- 2. Le autorizzazioni per i richiedenti all'art. 3 cpv. 2 lettere d) ed e) soggiacciono al pagamento anticipato di una tassa annua di fr. 600.- per ogni abbonamento di posteggio.
- 3. Le autorizzazioni per i casi eccezionali, art. 3 cpv. 2 lettera f), soggiacciono al pagamento anticipato di una tassa annua di fr. 900.- per ogni abbonamento di posteggio.
- 4. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, possono venire concesse autorizzazioni anche per periodi più brevi, non inferiori al mese. La tassa d'autorizzazione ammonta, per gli interessati ai punti 1 e 2, a fr. 50.- mensili, mentre al punto 3 a fr. 75.- mensili, da pagare anticipatamente.

art. 8 Procedura

- 1. La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venire inoltrata all'Ufficio finanze tramite il modulo ufficiale e corredata dai seguenti documenti per i richiedenti:
 - a) all'art. 3 cpv. 2 punto a): copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione e dichiarazione del proprietario/dell'amministratore dell'immobile comprovante che dove risiedono non possono disporre di un'area di parcheggio sotterranea o esterna;
 - b) all'art. 3 cpv. 2 punti b), c) e d): copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione;
 - c) all'art. 3 cpv. 2 punto f): copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione e motivazione scritta a sostegno dell'istanza.
- 2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
- 3. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Ufficio finanze sulla scorta di un'apposita delega di competenza.

art. 9 Disdetta e rimborsi

- 1. L'utente può disdire l'autorizzazione per la fine di ogni mese dando un preavviso di due settimane.
- 2. Per ottenere il rimborso dell'abbonamento per il periodo rimanente, l'utente deve ritornare il contrassegno all'Ufficio finanze.



art. 10 Revoca

- 1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
- 2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non venissero più adempiuti oppure se il beneficiario ne facesse abuso.
- 3. La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al periodo rimanente.

art. 11 Reclamo

- 1. Contro la concessione, revoca o rifiuto dell'Ufficio finanze, è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
- 2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

art. 12 Sanzioni

- 1. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio conformemente alle disposizioni dell'art. 145 LOC.
- 2. In casi di infrazione reiterata l'autorizzazione sarà revocata.

art. 13 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia, la sua applicabilità, 1° gennaio 2021, è subordinata alla crescita in giudicato.

È dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il Sindaco II Segretario fto. D. Vignuta fto. F. Lonni

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 25.11.2020 e il 09.01.2021.